

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO E AVVIO A TRATTAMENTO/RECUPERO
DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EER
20.01.08 (FORSU)**

CIG 8536638089

(GARA N. 125/2020)

Sommario

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto dell'appalto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	6
Articolo 4 - (Proroga tecnica).....	7
Articolo 5 (Personale).....	8
Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	8
Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio).....	9
Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	9
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.....	9
Articolo 9 (Programmazione del servizio).....	9
Articolo 10 (Impianto di partenza).....	10
Articolo 11 (Impianto di destinazione finale).....	10
Articolo 12 - (Organizzazione del servizio).....	11
Articolo 13 (Caricamento dei rifiuti).....	11
Articolo 14 (Pesata).....	13
Articolo 15 (Trasporto dei rifiuti).....	13
Articolo 16 (Parco Mezzi dell'Appaltatore).....	15
Articolo 17 (Verifiche e controlli sul servizio).....	16
Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	16
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI.....	17
Articolo 18 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	17
Articolo 19 (Subappalto).....	18
Articolo 20 (Inadempimenti e penali).....	19
Articolo 21 (Risoluzione).....	21
Articolo 22 (Recesso).....	23

Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto).....	23
Articolo 24 (Cessione del credito)	23
Articolo 25 (Invalidità parziale).....	23
Articolo 26 (Responsabilità dell'Appaltatore)	24
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	24
Articolo 27 (Corrispettivo).....	24
Articolo 28 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	25
Articolo 29 (Cauzione Definitiva).....	27
Articolo 30 (Polizza Assicurativa).....	28
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	29
Articolo 31 (Clausola codice etico)	29
Articolo 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	30
Articolo 33 (Domicilio contrattuale).....	30
Articolo 34 (Riservatezza)	31
Articolo 35 (Trattamento dei dati personali).....	31
Articolo 36 (Foro competente).....	32
Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto)	32
Articolo 38 (Norme di rinvio).....	32

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●].[●].2021

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1. Ad esito delle operazioni di gara della procedura ex art. 54 co 3 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di trasporto, conferimento e avvio a trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense della raccolta differenziata EER 20.01.08 (FORSU), per nr. [●] moduli, in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
2. L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
3. Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

4. Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Economica;

Allegato 2) DUVRI standard sito [●];

Allegato 3) Disciplinare di carico e scarico [●]

Allegato 4) Analisi merceologiche dei rifiuti da trasportare[●];

Allegato 5) Analisi di caratterizzazione[●]

Allegato 6) Garanzia definitiva;

Allegato 7) [●]

Allegato 8) [●]

Articolo 2 (Oggetto dell'appalto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto, conferimento e avvio a trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da raccolta differenziata EER 20.01.08 (FORSU) e stoccati presso la stazione di ricezione della piattaforma impiantistica gestita da Geofor SpA ubicata in Viale America 105, a Pontedera (Pisa).

2.2 Le Parti danno atto che il quantitativo di FORSU interessato dall'attività di trattamento e recupero è pari [●] moduli come da offerta in sede di gara, per un quantitativo presunto complessivo pari ad [●] tonnellate. Trattandosi di Accordo quadro il servizio sarà richiesto nelle quantità e misura in cui la Committente ha necessità in base alle esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

2.3 Le Parti riconoscono e accettano che il quantitativo di cui al precedente punto 2.2 è da considerarsi quale valore meramente indicativo e presuntivo, calcolato da Geofor sulla base dei quantitativi di FORSU in ingresso negli anni precedenti e su calcoli previsionali.

Le Parti riconoscono, altresì, che il quantitativo mensile presunto di rifiuti oggetto del presente accordo quadro, in particolare negli ultimi mesi del 2021, può subire una riduzione significativa in ragione dell'avviamento del realizzando impianto di compostaggio da localizzarsi in Gello di Pontedera (PI), Viale America 105.

In virtù di quanto sopra, non vi è alcun obbligo per la Committente di garantire all'Appaltatore i quantitativi di FORSU sopra indicati né questi possono intendersi quale quantitativi minimi per l'Appaltatore. A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara, sin da ora, di non richiedere e/o pretendere

alcuna indennità, risarcimento, indennizzo o compenso per il mancato raggiungimento di detto quantitativo presunto.

I conferimenti settimanali (da lunedì al venerdì) sono circa 13-14 viaggi con peso medio di 29,5 tonnellate e, in caso di più aggiudicatari, saranno ripartiti proporzionalmente secondo i moduli affidati in sede di gara.

In casi del tutto eccezionali e/o di emergenza potranno essere richiesti ulteriori dei conferimenti.

2.4 L'appaltatore dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti.

2.3 Per il rifiuto organico identificato con codice EER 20.01.08 sono a carico di Geofor S.p.A le seguenti attività:

- a) il caricamento del rifiuto che costituisce onere esclusivo della Committente;
- b) la pesatura;
- c) la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti di competenza del produttore secondo la normativa vigente.

2.6 Si precisa sin da ora che l'Accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, senza necessità di indire nuova procedura di gara, qualora per documentate esigenze o modifiche di mercato sia necessaria una revisione dei prezzi del trasporto. Nel caso in cui si verificano le ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore eseguirà il servizio alle nuove condizioni solo ed esclusivamente previo assenso scritto della Committente che procederà ad una preventiva istruttoria della congruità dei nuovi prezzi ed il rispetto di quanto normativamente stabilito all'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) o al raggiungimento della spesa di € 2.878.500,00 (euro duemilionottocentosettantottomilacinquecento /00) se intervenuto prima dei 12 mesi. La durata di nr. 12 (dodici) mesi decorre dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

a) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO, Province) assumano provvedimenti che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi dei rifiuti oggetto del presente Contratto;

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto.

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi c) e d) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4 - (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del

nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 5 (Personale)

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

5.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

5.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

6.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Programmazione del servizio)

9.1 Il programma settimanale dei viaggi – comprensivo delle destinazioni e degli orari di presentazione dei mezzi - è trasmesso da Geofor SpA all'Appaltatore entro il giovedì di ogni settimana con conferma definitiva il venerdì ed è valido per la settimana successiva.

9.2 I mezzi adibiti al servizio devono essere del tipo indicato per il trasporto dello specifico rifiuto e disponibili in numero adeguato ai viaggi programmati.

9.3 In caso di guasti alle proprie dotazioni, Geofor Spa comunica anche telefonicamente l'impossibilità di procedere al carico. Qualora il guasto sia improvviso e il mezzo sia già presente presso impianto, Geofor riconosce all'Appaltatore un corrispettivo di mancato carico pari ad € 150,00 ad evento.

Articolo 10 (Impianto di partenza)

10.1 L'Impianto di partenza è identificato nel capannone della ricezione della FORSU di Geofor s.p.a., ubicato in loc. Gello di Pontedera (PI) Viale America 105.

10.2 Il rifiuto viene caricato su un semirimorchio a "vasca", assolutamente a tenuta contro lo sversamento di reflui e dotato di sistema di copertura per il trasporto su strada pubblica e rispondente alla normativa in materia. Una volta effettuato il carico il mezzo viene inviato alla pesa dove personale Geofor lo sottopone alle operazioni di pesatura e compila i formulari ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il caricamento è eseguito dal lunedì al venerdì.

Articolo 11 (Impianto di destinazione finale)

11.1 L'impianto/i di destinazione finale per il trattamento della FORSU proveniente da Geofor Spa è/sono quelli indicati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta e più specificatamente:

[•]

11.2 L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.

11.3 L'Appaltatore nella gestione amministrativa dei rifiuti trasmette – nel rispetto del Dlgs. nr. 152/2006 e s.m.i - con periodicità trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo di competenza, una relazione in cui si descrive, partendo dai quantitativi di rifiuto in ingresso, il quantitativo di rifiuto recuperato e del sovrappiù sulla base del materiale trattato e delle operazioni di trattamento.

11.4 Spettano all'Appaltatore le operazioni di pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. L'appaltatore fornisce tutte le indicazioni ai fini della corretta compilazione dei formulari e deve inviare entro 2 giorni copia dei documenti attestanti la pesatura, con data e firma per accettazione e ricevuta della pesata o copia del formulario. In caso di difformità Geofor SpA si riserva di effettuare delle verifiche a campione in merito alla corretta esecuzione del servizio e dei quantitativi pesati, anche con il confronto fra le pesate in partenza e a destino.

11.5 Lo scarico dei rifiuti trasportati deve avvenire presso l'impianto di destinazione sempre senza creare intralcio e secondo le modalità indicate nei Disciplinari di Scarico di ciascun Impianto.

Articolo 12 - (Organizzazione del servizio)

12.1 Il programma settimanale dei viaggi secondo il punto 9.1 è trasmesso da Geofor S.p.A. entro il giovedì di ogni settimana con conferma definitiva il venerdì mattina, e valido per la settimana successiva; nel programma sono indicati il numero di carichi conferiti presso l'Impianto di destinazione.

12.2 Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da avviare all'impianto, dipendente da esigenze impiantistiche di Geofor S.p.A., potrà essere comunicata all'Appaltatore nei casi di urgenza anche telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

12.3 Geofor S.p.a. si riserva, per cause dovute a guasti improvvisi al proprio impianto, la facoltà di annullare i conferimenti programmati secondo programma settimanale.

Articolo 13 (Caricamento dei rifiuti)

13.1 Il carico del rifiuto sugli automezzi avviene ad opera di attrezzature e personale Geofor (o suoi appaltatori all'uopo incaricati) secondo le modalità di seguito indicate:

- presso l'impianto di Geofor il carico degli automezzi deve avvenire, mediante attrezzature e personale di Geofor, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. L'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari indicati allo scopo di non creare intralci durante le fasce orario di scarico dei mezzi di raccolta.

L'Appaltatore deve garantire la disponibilità dei veicoli necessari ad eseguire i trasporti tenendo conto del suddetto orario di carico del numero dei viaggi previsti dal programma giornaliero di accessi agli impianti finali.

I rifiuti sono caricati dalla Committente sugli automezzi mediante pala meccanica di dimensioni adeguate e in grado di caricare dall'alto l'automezzo dell'Appaltatore.

13.2 Il caricamento degli automezzi non potrà mai avvenire oltre i limiti di carico stabiliti dal Codice della Strada.

13.3 Le operazioni di caricamento avvengono secondo uno specifico disciplinare redatto al fine di far svolgere le operazioni in sicurezza, inserito nel DUVRI che sarà sottoscritto dalle Parti prima dell'inizio di validità del Contratto.

13.4 Gli automezzi dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico devono circolare all'interno dell'impianto di Geofor spa rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le

disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Committente sia per iscritto che verbalmente.

13.5 E' fatto divieto per il personale dell'Appaltatore salire sulla sommità degli automezzi adibiti al trasporto se non dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di Geofor S.p.A. e la Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

13.6 Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di conduzione dell'impianto Geofor non possa garantire l'orario programmato di carico e gli automezzi di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico, si stabilisce quanto segue:

- per un tempo minore o uguale a 60 (sessanta) minuti consecutivi: l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli automezzi;
- per un tempo maggiore a 60 (sessanta) minuti consecutivi: all'Appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari ad € 80,00 (ottanta/00) per ogni ora di sosta successiva. Detto corrispettivo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente in presenza di apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti che attesti il maggior tempo di sosta.

13.7 Le manovre eseguite dagli automezzi all'interno dell'area di Geofor avvengono a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore medesimo che si rende edotto delle condizioni oggettive in cui le operazioni stesse devono avvenire. Geofor non risponderà dei danni che derivino a persone o cose causati dagli automezzi in manovra o in fase di allestimento per il viaggio; l'Appaltatore pertanto è considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni da lui eseguite all'interno dell'impianto di Geofor S.p.A..

13.8 Nel caso in cui l'Appaltatore intenda parcheggiare i propri automezzi in aree di proprietà/gestione di Geofor oltre il tempo occorrente per le operazioni di carico, deve ricevere espressa autorizzazione da parte di Geofor spa. In tal caso, l'Appaltatore deve provvedere alla custodia di detti mezzi con personale proprio o a mezzo di guardie giurate, sollevando Geofor da ogni responsabilità in merito.

Articolo 14 (Pesata)

14.1 Prima di iniziare il viaggio di trasporto Geofor s.p.a. effettua la pesata e successivamente procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente.

Non è consentita l'uscita dall'impianto agli automezzi che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione pertanto l'Appaltatore è obbligato a scaricare le eventuali eccedenze riscontrate in uscita alla pesa. Sono escluse dallo scarico le sole eccedenze rientranti nella tolleranza del 5% sul limite di carico del mezzo.

14.2 L'Appaltatore che ha un carico sul mezzo pari o inferiore al limite di tolleranza del 5% di carico del mezzo, non potrà pretendere di modificare il carico per raggiungere un peso superiore a quello riscontrato.

14.3 Le operazioni di pesatura avvengono sia presso la pesa dell'impianto di produzione che presso la pesa dell'impianto di destino.

La pesatura deve essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata ed in uscita dall'impianto di destinazione finale.

Articolo 15 (Trasporto dei rifiuti)

15.1 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve essere eseguito nel rispetto della normativa sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. . L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

15.2 Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire a Geofor s.p.a.– tramite posta - la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di trattamento/smaltimento del rifiuto conferito. In caso di mancata restituzione del documento, completo in ogni sua parte, Geofor applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), procedendo altresì alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Geofor s.p.a. provvede al riscontro della corrispondenza dei dati contenuti in detta comunicazione e con quelli risultanti dalla quarta copia del formulario.

Il mancato invio di detta comunicazione comporta l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi dal conseguente pagamento nei termini di cui al successivo art. 28 (pagamenti ed assunzione

dell'obbligo di tracciabilità finanziaria) del rifiuto caricato e trasportato; il tal caso il pagamento verrà effettuato il mese successivo alla ricezione della quarta copia.

15.3 Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti EER 20.01.08 e EER 19.12.12 devono sempre avere a bordo:

- a) formulario di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore o nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe C o superiore.

15.4 Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di cui sopra, redatto ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145. Il formulario è compilato, datato e firmato da Geofor S.p.A. e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza; la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario è quella risultante dalla pesatura effettuata da Geofor S.p.A., presso l'impianto Geofor di Pontedera o di Pisa, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa. Eventuali operazioni effettuate in sua assenza non possono essere contestate e si intendono definitivamente accettate.

15.5 In caso di soste prolungate presso l'impianto di destino per code/file per lo scarico all'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore né indennizzo.

15.6 Il percorso verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

15.7 Si precisa sin da ora che Geofor S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta di Geofor, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio della Committente, sulla base del peso più favorevole a Geofor S.p.A..

Articolo 16 (Parco Mezzi dell'Appaltatore)

16.1 Fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste in sede di gara, il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite bilico, cioè l'insieme trattore più semirimorchio vasca a tenuta con volume minimo di 55 mc.

16.2 Il semirimorchio vasca deve essere provvisti di telo di copertura, avere una portata massima a pieno carico pari a 44 p.t.t. ed avere a bordo i manometri o la bilancia elettronica per permettere di determinare il peso lordo durante la fase di caricamento.

Il sistema di copertura inoltre deve essere utilizzabile in sicurezza da terra e devono comunque essere muniti del dispositivo anti-caduta. Non è ammesso l'utilizzo di automezzi di diversa tipologia.

In ogni caso il rifiuto caricato sull'automezzo deve essere coperto prima di lasciare l'impianto ed accedere alla strada pubblica.

16.3 L'Appaltatore deve avere piena disponibilità di un parco mezzi di numero coerente con l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, tenendo conto della distanza degli impianti utilizzati e del numero dei viaggi giornalieri richiesti e comunicati. A titolo puramente indicativo il numero di viaggi durante la settimana è così distribuito:

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
Nr. 4	Nr. 3	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 2	-

16.4 Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata massima ammessa, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche e in perfette condizioni d'uso. Qualora tuttavia ciò non fosse possibile, l'Appaltatore deve segnalare per scritto a Geofor S.p.A. la situazione transitoria di minore capacità creatasi, indicando la targa del mezzo, la durata in giorni di persistenza della situazione anomala prima della sua risoluzione, la giustificazione che la durata della situazione anomala non eccede il tempo tecnico occorrente per l'intervento di rimozione dell'anomalia, garantendo nel contempo alla Geofor S.p.A. che lo stato del mezzo non pregiudica in alcun modo la sicurezza in tema di circolazione stradale ed il rispetto della normativa in materia ambientale, manlevando quindi la Geofor S.p.A. da qualsiasi responsabilità per la situazione creatasi.

16.5 L'Appaltatore, su richiesta di Geofor S.p.A., deve consegnare l'elenco degli automezzi identificati dal modello e dai rispettivi numeri di targa. E' inoltre tenuto a comunicare tempestivamente a Geofor ogni qualsiasi variazione o integrazione del parco mezzi che dovesse nel tempo verificarsi nel numero dei mezzi autorizzati, fermo restando che l'Appaltatore dovrà comunque garantire una consistenza del parco mezzi con le caratteristiche richieste non inferiore a quella sopra descritta, quale dotazione minima e necessaria per la corretta esecuzione del Contratto. In particolare si richiede che la comunicazione giunga a Geofor S.p.A. almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'utilizzo del mezzo per il servizio di trasporto, in modo da consentire l'acquisizione dei nuovi dati nel sistema gestionale che abilita anche gli ingressi negli impianti. Tutti i mezzi, trattori e semirimorchi, devono essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Contratto, oltre a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali.

16.6 L'Appaltatore si obbliga al lavaggio dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Articolo 17 (Verifiche e controlli sul servizio)

Geofor SpA provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 18 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

18.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a:

- ✓ eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia;
- ✓ dare immediata comunicazione alla Committente dell'eventuale sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- ✓ informare immediatamente Geofor S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione del medesimo;
- ✓ espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e del Codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dall'Ufficio della MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e scarico dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. A tal riguardo, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne Geofor da ogni responsabilità derivante dal mancato trasporto e/o scarico secondo le norme di legge dei rifiuti, una volta che gli stessi siano stati caricati sui propri veicoli;
- ✓ mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- ✓ rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza;
- ✓ assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

18.2 Fermo restando quanto sopra, in caso di violazione di anche uno solo dei suddetti obblighi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 19 (Subappalto)

19.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

19.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto all'art. 28, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

19.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

19.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 20 (Inadempimenti e penali)

20.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata o inesatta esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

20.2 Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

20.3 Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all'Appaltatore, questi deve comunicare immediatamente e telefonicamente l'insorgenza di detta causa ed inviare - tramite mail al DEC [●] ed al settore logistico gruppopesapo@geofor.it ed entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio – la comunicazione in forma scritta adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, ove richiesti da Geofor, con la quale l'Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova, ove richiesta da Geofor S.p.A., determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

20.4 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto del numero di viaggi settimanalmente programmati, si applica una penale pari ad € 350,00 per ogni singolo viaggio non eseguito. Oltre ad applicare la penale a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio programmato, la Committente si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio con altro operatore addebitando i maggior costi sostenuti interamente all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto e/o azione;
- b) in caso di mancato rispetto degli orari di carico, si applica una penale pari ad € 20/h per ogni ora eccedente le fasce orarie di caricamento del rifiuto di cui al precedente art. 13;
- c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 600,00 (euro cento/00) ad evento;
- d) ritardata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: € 150,00 (euro cento/00) ad evento;
- e) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto in merito al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;
- f) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto Geofor spa: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;
- g) l'inidoneità degli automezzi impiegati, Geofor S.p.A. non procede al caricamento dei medesimi e l'Appaltatore deve recuperare il viaggio entro le 24 ore successive; in caso di mancato recupero si applica una penale di € 250,00;

- h) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;
- i) nel caso in cui l'Appaltatore modifichi il programma concordato per nr. 3 volte in un mese, Geofor Spa ha la facoltà di applicare una penale di € 1.500 ad evento;
- l) in caso di ritardata trasmissione della Relazione trimestrale di cui all'art. 11.3 nei termini ivi previsti, Geofor s.p.a. applica una penale di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
- m) in caso di ritardata trasmissione della copia della pesata/formulario di cui all'art. 11.4 nei termini ivi previsti, Geofor s.p.a. applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo;
- n) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del Contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza

20.5 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

20.6 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

20.7 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

20.8 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 21 (Risoluzione)

21.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli ed oltre quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'appalto affidato;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o dell' Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;

- c) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- d) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- e) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- g) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- m) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- n) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- o) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- p) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia**

21.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

21.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpa dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

21.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 22 (Recesso)

22.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

22.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto)

23.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

23.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 24 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 25 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale

disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 26 (Responsabilità dell'Appaltatore)

26.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

26.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

26.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 27 (Corrispettivo)

27.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: €/ton [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

27.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 28 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

28.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi con espressa indicazione dell'impianto di destino.

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 8092368155.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

28.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

28.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

> i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale

Impresa _____;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

> i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

28.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

28.5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto e tenuto conto del numero massimo di moduli (nr. 7) per i quali è stata presentata offerta ammontano annualmente per ogni modulo a € 214,28 oltre iva di legge.

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine di ogni anno a cui fa riferimento il presente contratto.

28.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

28.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

28.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8536638089

Articolo 29 (Cauzione Definitiva)

29.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

29.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

29.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

29.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

29.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 30 (Polizza Assicurativa)

30.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

30.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];

- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

30.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

30.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

30.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 (Clausola codice etico)

31.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

31.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

32.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

32.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerge la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

32.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

32.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 33 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
fax:	fax:

PEC: geofor@legalmail.it	PEC:
--------------------------	------

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 34 (Riservatezza)

34.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

34.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

34.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

34.4 Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 36 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto)

37.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

37.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

37.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 38 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare espressamente le clausole contenute nel presente Contratto di seguito indicate: art. 3 (Durata dell'Accordo), 4 (Proroga tecnica), 15 (Trasporto dei rifiuti), 17 (Verifiche e controlli sul servizio), 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione), 20 (Inadempimenti e penali), 21 (Risoluzione), 22 (Recesso), 23 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Responsabilità dell'Appaltatore), 27 (Corrispettivo), 28 (Pagamenti e assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 29 (Cauzione definitiva), 30 (Polizza assicurativa), 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 36 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)